

Allegato A

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

1. PERSONALE

Nel corso dell'anno 2022 le politiche assunzionali degli Enti del Servizio Sanitario Lombardo dovranno necessariamente tenere conto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in tema di costi del personale, sia per quanto riguarda l'attività "ORDINARIA", sia per quanto riguarda l'attività "COVID- 19" tenuto conto della transizione tra lo stato di emergenza ed il regime ordinario, nonché dell'evolversi della crisi internazionale in atto in Ucraina.

1.1 Costi del personale – budget 2022.

Si conferma anche per l'anno 2022 la determinazione del budget unico per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato.

Il budget 2022 rappresenta una prima assegnazione delle risorse agli enti sulla base dei criteri storici, rimandando ulteriori assegnazioni a seguito dell'approvazione dei nuovi POAS e dei Piani triennali dei Fabbisogni di Personale triennio (PTFP) 2022-2024 conseguenti all'applicazione della Legge regionale di riforma del 14 dicembre 2021, n 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della Legge regionale n.33 del 30 dicembre 2009", nonché agli sviluppi delle situazioni emergenziali.

Il budget 2022 di cui sopra rappresenta, fino all'approvazione dei PTFP 2022-2024, il vincolo invalicabile della spesa del personale per l'attuazione delle azioni previste nel Piano dei Fabbisogni triennali 2021-2023, così come specificato anche nella DGR XI/6062 del 7.3.2022 di approvazione dei PTFP 2021-23 stessi.

Anche per l'anno 2022 si conferma che nel budget assegnato:

- non sono consentiti spostamenti di costi da singole voci di bilancio (da personale strutturato a contratti atipici e viceversa), salvo preventiva autorizzazione dei competenti uffici regionali;
- sono state riconosciute le risorse relative all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della Dirigenza Area Sanità in applicazione dell'articolo 1 commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017; tali

risorse sono in deroga al divieto di incremento dei fondi di cui al comma 2, art. 23 del D. Lgs.75/2017 (c.d. Madia);

- sono state assegnate altresì le risorse per le RAR (risorse aggiuntive regionali) in previsione della stipula degli specifici accordi con le OO.SS, precisando che le stesse sono vincolate ed indisponibili ad altri fini;
- sono state assegnate le risorse previste dagli articoli 1 e 2 del D.L. 34/2020, così come convertito in Legge n. 77/2020, relativamente agli infermieri di famiglia, potenziamento terapie intensive e incremento mezzi di trasporto.
- nel corso dell'anno verranno assestate per gli Enti dell'SSR le risorse per il consolidamento degli organici, con particolare riferimento al Polo Territoriale, a seguito dell'approvazione dei POAS, così come previsto dall'art. 36, c. 11 della legge di riforma n. 22/2021, e dell'approvazione del piano triennale dei fabbisogni 2022 – 2024.
- Nel corso dell'anno, qualora necessario, verranno inoltre assegnate ulteriori risorse legate all'evolversi degli stati emergenziali.

Si ribadisce infine:

- l'obbligo annuale di certificazione da parte del Collegio sindacale della costituzione dei fondi e del contratto integrativo relativo all'utilizzo degli stessi;
- l'obbligo di autorizzazione regionale preventiva per la copertura delle Strutture Complesse, Semplici Dipartimentali e Semplici della Dirigenza dell'Area Sanità e della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

1.2 Disposizioni in conseguenza alla cessazione dello stato d'emergenza per COVID-19

In relazione all'andamento dello stato d'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è provveduto a distribuire agli enti, con Decreto della Presidenza n. 1492 dell'11.02.2022, una prima stima delle risorse necessarie per attuare le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, tenuto conto dell'andamento della curva pandemica e della campagna vaccinale nel corso del I trimestre 2022.

A seguito della cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza da Covid-19 risulta necessario favorire un graduale rientro nell'ordinario.

Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19,

nei limiti di legge, la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 proroga anche per l'anno 2022 le seguenti modalità di reclutamento di personale previste dalle normative emergenziali nazionali:

Tipologia incarico	Norma emergenziale	Norma di proroga	Validità
Conferimento incarichi di lavoro autonomo o co.co.co ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione	art. 2-bis c.1 let. a) D.L.18/2020, limitatamente ai medici specializzandi	art.1, c.268, let. a) della L.234/2021	31.12.2022
Conferimento incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, nonché ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione	art. 2-ter, c.1 e c.5 D.L.18/2020	art.1, c.268, let. a) della L.234/2021	31.12.2022

Con Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 sono state inoltre date ulteriori disposizioni riassunte nella tabella sottostante

Tipologia incarico	Norma emergenziale	Norma di proroga	Validità
Conferimento incarichi di lavoro autonomo o co.co.co ai medici laureati in medicina e chirurgia (quindi anche non in possesso della specializzazione)	art. 2-bis, c.3, D.L. 18/2020	D.L. 24 del 24.3.2022, art.10	31.12.2022
Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale del comparto	art. 12, c.1 D.L. 18/2020	D.L. 24 del 24.3.2022, art.10	31.12.2022
Temporaneo superamento incompatibilità per il personale del comparto sanità di svolgere altre attività fuori dall'orario di servizio - max 4 ore settimanali	art. 3-quater del D.L. 127/2021	D.L. 24 del 24.3.2022, art.10	31.12.2022
Conferimento incarichi di lavoro autonomo o co.co.co. a dirigenti medici, veterinari e sanitari e personale del ruolo sanitario del comparto sanità e OSS collocati in quiescenza	art. 2-bis c.5 D.L. 18/2020	D.L. 24 del 24.3.2022, art.10	30.06.2022
USCA: Conferimento incarichi lavoro autonomo-co.co.co. a 40 euro l'ora ai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici del corso di MMG e in via residuale i medici laureati in medicina e chirurgia	art. 4-bis D.L. 18/2020 e art.1, c.425, let a) della L.178/2020	D.L. 24 del 24.3.2022, art.12	30.06.2022

Infine, per l'attuazione dei Piani di recupero delle liste d'attesa, disciplinati dalla DGR XI/6002 del 21 febbraio 2022, le disposizioni in materia di personale sono riassunte nella tabella sottostante:

Tipologia incarico	Norma emergenziale	Norma di proroga	Validità
Conferimento incarichi individuali a tempo determinato o incarichi di lavoro autonomo, anche co.co.co., al personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie, necessario all'attuazione del piano di recupero dei ricoveri ospedalieri.	art. 26, c.1 e c.2 del DL 73/2021	art. 1, c.276 della L.234/2021	31.12.2022
Prestazioni aggiuntive a tariffa maggiorata a 80€ per dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie e 50€ per personale del comparto sanità, per recupero liste d'attesa (ricoveri e prestazioni ambulatoriali)	art. 26, c.1 e c.2 del DL 73/2021	art. 1, c.276 della L.234/2021	31.12.2022

Si ricorda che quanto esposto nelle precedenti tabelle rappresenta una sintesi delle tipologie d'incarico previste dall'attuale normativa nazionale legata all'emergenza Covid-19, in deroga alla normativa "ordinaria" in termini di legittimità e/o rispetto dei vincoli di spesa. Questo non preclude il fatto che gli enti, per far fronte a eventuali picchi emergenziali ed a seguito di specifiche indicazioni regionali, con particolare riferimento alla campagna vaccinale, possano procedere al reclutamento di personale con incarichi strutturati o flessibili, secondo le ordinarie disposizioni di legge.

Si coglie l'occasione per ricordare che è opportuno privilegiare, anche in contesti di emergenza, laddove possibile, gli istituti di reclutamento ordinario rispetto alle forme flessibili.

Con particolare riferimento all'istituto del lavoro a tempo determinato si ricorda che il medesimo deve soggiacere al presupposto della contingenza, pertanto deve essere puntualmente motivato anche in riferimento al termine che si intende porre all'incarico. Si rammenta inoltre che, scaduto il termine del 31 marzo, non sarà più possibile ricorrere alle forme semplificate di espletamento degli avvisi, con particolare riferimento alla pubblicità del medesimo (DL 18/2020 art. 2 ter, c.2).

Si raccomanda inoltre, per rispondere ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di utilizzare, quando possibile, graduatorie

attive presso altre aziende sanitarie o, qualora non fosse fattibile, formalizzarne l'impossibilità.

Si precisa infine che l'elenco del personale che ha partecipato ai bandi regionali per l'emergenza Covid, rimarrà disponibile agli enti, che ne potranno disporre nel caso di un eventuale riacutizzarsi dell'emergenza nonché per dare piena attuazione al piano di recupero delle liste d'attesa ricoveri ospedalieri di cui sopra.

1.3 Emergenza Ucraina.

Alla luce della crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza della popolazione interessata, anche dal punto di vista sanitario, si ritiene di poter consentire agli enti dell'SSR di avvalersi degli istituti emergenziali in materia di personale, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali di assistenza sanitaria verso i cittadini ucraini. Tali costi saranno riconosciuti solo se preventivamente autorizzati dalla DG Welfare.